



Bonus formazione 4.0

PREMESSA

La legge di bilancio 2018 - Legge 205/2017 - al comma 46, ha introdotto il bonus per la formazione su tecnologie 4.0. L'agevolazione spetta a tutte le imprese che investono in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0. Alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Soggetti beneficiari e periodo di riferimento (comma 46)

Il credito di imposta è riconosciuto ad un'ampia platea di beneficiari, in quanto sono incluse tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di riferimento e dal regime contabile adottato.

L'agevolazione è prevista per le spese di formazione sostenute a partire dal 1 gennaio 2018.

Misura dell'agevolazione (comma 47)

Il credito di imposta è pari al 40% del costo aziendale del personale dipendente da calcolare nel periodo in cui è occupato nella formazione e per un importo massimo annuale di € 300.000.

Stando alla disposizione normativa, pertanto, la base di calcolo del credito di imposta è il costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili, rimanendo esclusi i costi dei corsi di formazione.

Attività di formazione (commi 48 e 49)

Le attività di formazione agevolabili sono quelle relative a:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;



- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Fanno eccezione le attività di formazione “obbligatoria” in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, protezione dell’ambiente e ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Ambiti di applicazione (Allegato A)

Nell’allegato A della legge 205/2017 sono definiti gli ambiti applicativi della norma:

- Marketing e Vendite: si tratta di un elenco di attività che va dai servizi di logistica a quella più ampia del marketing. Le attività di formazione devono avere attinenza con una delle tecnologie previste dal piano industria 4.0
 - Acquisti
 - Commercio al dettaglio
 - Commercio all’ingrosso
 - Gestione del magazzino
 - Servizi ai consumatori
 - Stoccaggio
 - Tecniche di dimostrazione
 - Marketing
 - Ricerca di mercato
- Informatica: si tratta di un elenco di attività che abbraccia anche competenze generali come quelle sui sistemi operativi e sulle amministrazioni delle reti. Le attività di formazione devono avere attinenza con una delle tecnologie previste dal piano industria 4.0
 - Analisi di sistemi informatici
 - Elaborazione elettronica dei dati
 - Formazione degli amministratori di rete
 - Linguaggi di programmazione
 - Progettazione di sistemi informatici
 - Programmazione informatica
 - Sistemi operativi
- Tecniche e tecnologie di produzione: sono riportati tutti i settori nei quali è possibile fruire di formazione relativa alle tecniche di produzione.



Modalità di utilizzo del credito di imposta (comma 50)

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese (dichiarazione 2019 redditi 2018).

La sopravvenienza attiva rilevata per l'accertamento del credito in bilancio non è tassabile né ai fini IRES né ai fini IRAP.

Il credito si può utilizzare a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione, pertanto non si può chiedere a rimborso.

Il credito non è soggetto al limite annuale di 250.000 per l'utilizzo dei crediti d'imposta (di cui all'articolo 1, comma 53, l. n. 244/2007) né al limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi di 700.000 euro (di cui all'articolo 34, legge n.388/2000).

Certificazione delle spese (comma 53)

Per beneficiare del credito di imposta è necessario che i costi siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto al registro dei revisori. La certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le imprese non soggette al controllo legale dei conti dovranno avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Sono, invece, escluse dall'obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.

Documentazione e controlli (comma 55)

Con riferimento alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio, si dovrà attendere un apposito decreto ministeriale, che dovrà essere adottato entro fine marzo/primi aprile 2018.

FONTI NORMATIVE

- Legge 205/2017 commi 47-55
- Legge 244/2007 art. 1 c. 53
- Legge 388/2000 art. 34